



Decreto Semplificazioni: Le modifiche al Codice dei contratti

Aggiudicazione gare - Accelerazione (art. 8, co. 2 e 3)

Il **comma 2 dell'art. 8** prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia **scaduto entro il 22 febbraio 2020** il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all'adozione dell'eventuale **provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini.

In base al **comma 3**, le stazioni appaltanti provvedono **entro il 31 dicembre 2020** all'aggiudicazione degli appalti basati su **accordi-quadro**, che siano **efficaci** alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all'esecuzione degli stessi.

Antimafia - Verifiche e protocolli di legalità (art. 3, co. 2 e 4)

Il **comma 2** - sempre fino al **31 dicembre 2021**, a seguito della modifica approvata dal Senato - consente di **stipulare**, approvare o autorizzare **contratti e subcontratti** relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una **informativa antimafia provvisoria**.



L'informativa liberatoria dovrà essere rilasciata a seguito della mera consultazione delle banche dati, anche laddove da tale consultazione dovesse emergere che il soggetto non è censito. Potrà evidentemente essere negata - con conseguente rilascio dell'interdittiva antimafia - solo se a seguito della consultazione della banca dati dovessero emergere i provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione (di cui all'art. 67 del Codice) o un tentativo di infiltrazione mafiosa desumibile dall'applicazione di misure cautelari o da una condanna per specifici delitti, dalla proposta di applicazione di una misura di prevenzione, o dall'omessa denuncia di un reato di concussione o estorsione da parte di un soggetto per il quale è pendente l'applicazione di una misura di prevenzione (di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), b) e c), del Codice).

L'informativa provvisoria consente la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a **condizione risolutiva**.

In base al **comma 4**, infatti, laddove dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione **interdittiva antimafia**, i **contratti** sarebbero **risolti di diritto**, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Appalto integrato (art. 8, co. 7, lett. a)

Il **comma 7, lettera a)**, proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del **decreto legge n. 32 del 2019** (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al **31 dicembre 2021** (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), **non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici:**

- **art. 37, comma 4**, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un **comune non capoluogo di provincia** (ferme restando le facilitazioni



previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), esso proceda secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.
- **art. 59, comma 1, quarto periodo**, ove viene stabilito il **divieto di “appalto integrato”** (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
 - **art. 77, comma 3, quarto periodo**, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di **competenza e trasparenza**, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5, lett. b)

La **lettera b) dell'articolo 8, comma 5** modifica la disciplina dei **motivi di esclusione** recata dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Si prevede una novella all'art. 80 del codice, il quale disciplina l'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante in presenza delle **irregolarità** ivi indicate.

Il comma 4 dell'articolo 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) commesse dall'operatore economico concernenti gli **obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali**. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma.



Integrando tale previsione, la novella consente alla **stazione appaltante** di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa **sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare**, che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

Centrali di committenza - sospensione (art. 8, co. 5, lett. a e co. 7, lett. a)

Il **comma 7, lettera a) dell'articolo 8**, proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del **decreto-legge n. 32 del 2019** (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al **31 dicembre 2021** (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), **non trovano applicazione, a titolo sperimentale, l'art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici** che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un **comune non capoluogo di provincia** (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), esso proceda secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

La **lettera a) del comma 5**, modifica l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici dedicato alla **qualificazione** delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.



Il comma 1 di tale art. 38 prevede l'istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

Con la **modifica in esame** è stato **espunto** il riferimento nel testo agli "**ambiti di attività**" in relazione al conseguimento della qualificazione.

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7, lett. a)

L'**articolo 8, comma 7, lettera a)**, proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del **decretollegge n. 32 del 2019** (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al **31 dicembre 2021** (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), **non trova applicazione, a titolo sperimentale, l'art. 77, comma 3, quarto periodo** del Codice dei contratti, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di **competenza e trasparenza**, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Durc (art. 8, co. 10)

Il **comma 10 dell'articolo 8** prevede che la **proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC**, già stabilita dalla



legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **non sia applicabile** quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a **lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge**.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7, lettera c)

L'**articolo 8, comma 7, lettera c)** proroga il termine di cui all'art. 1, comma 3, del DL n. 32 del 2019.

Tale comma 3, come modificato, prevede che **anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021** (in luogo del 31 dicembre 2020), trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli **enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti**.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il **possesso dei requisiti** richiesti ai fini della stipula del contratto.



Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento (art. 7, co. 7-bis e 7-ter)

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti nell'articolo 7 i **commi 7-bis e 7-ter**.

Il **comma 7-bis** istituisce, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a **1 milione di euro per l'anno 2020** e di **2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**.

Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fondo per la prosecuzione delle opere (art. 7)

L'**articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato**, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opera in esecuzione, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti. Si istituisce poi un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.



Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4)

Il **comma 4** dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque **dimezzato**.

Gare in corso (art. 8, co. 1)

Con l'**articolo 8, comma 1** è previsto che, relativamente alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto è sempre **autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more** - in base a quanto previsto con **una modifica del Senato - della verifica** dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei **requisiti di qualificazione** previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a).

Le stazioni appaltanti **possono** prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla **visita dei luoghi**, nonché alla **consultazione sul posto** dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia **strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le **riduzioni dei termini** procedurali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c). Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture **anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione** già adottati, a **condizione che** si provveda ad un **aggiornamento** in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19, entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in



vigore della legge di conversione del decreto (in base ad **una modifica del Senato**, anziché dall'entrata in vigore del decreto) (lett. d).

Inadempimento controparte e sospensione dei lavori (art. 5, co. 6)

Con il **comma 6 dell'articolo 5** è disposto che - fatta salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 - le **parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti** per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Si dettano criteri per la valutazione in **sede giudiziale**, sia in fase cautelare che di merito; a tal fine il giudice tiene conto:

- delle "probabili conseguenze" del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi
- nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera
- inoltre, in base alla norma, ai fini dell'accoglimento della **domanda cautelare**, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.

In ogni caso, si stabilisce per legge che **l'interesse economico dell'appaltatore** o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi **non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica**.

Incidenza della manodopera (art. 8, co. 10-bis)

Il **comma 10-bis dell'articolo 8, introdotto dal Senato**, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del



201613) - che al DURC sia aggiunto il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Lavori in corso (art. 8, co. 4)

Il **comma 4 dell'articolo 8** reca disposizioni con riferimento ai **lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto**.

Vengono disciplinati gli obblighi del direttore dei lavori, il quale adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Segnaliamo che ciò avviene anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

In relazione alla **scansione temporale**, si prevede che:

- il **SAL** della direzione lavori sia fatto entro **quindici giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto;
- il **certificato di pagamento** venga emesso contestualmente e comunque **entro cinque giorni** dall'adozione del SAL;
- il pagamento venga poi effettuato **entro quindici giorni** dall'emissione del certificato di pagamento.

Sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta - i **maggiori costi** derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del **piano di sicurezza e coordinamento**. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 (lett. b).



Si richiamano in tal senso le norme sulle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge n. 6 del 2020 - ora abrogati - e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Polizze assicurative (art. 8, co. 5, lett. c)

L'**articolo 8, co. 5, lettera c)** modifica l'art. 83 del Codice. Il comma 4 dell'art. 83 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere **un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali**. Il nuovo comma 5-ter, **inserito dalla norma in esame**, prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali **già posseduta dall'operatore economico e in corso di validità**. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell'offerta, sia documentato l'impegno dell'impresa assicuratrice ad **adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione**.

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)

Il **comma 4** modifica l'art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al **rito degli appalti pubblici** - modificandone i commi 6 (lett. a) e 9 (lett. c).

Pubblicazione atti di gara (art. 2, co. 6)

Il **comma 6 dell'articolo 2** prevede la **pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti** adottati ai sensi dello stesso articolo, e del relativo aggiornamento degli atti, sui rispettivi **siti internet istituzionali**, nella sezione «Amministrazione trasparente» con applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. Nella medesima sezione, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del codice in materia di **trasparenza**.



Publicazione avvisi risultati procedura (art. 1, co. 5-bis)

Con il comma 5-bis è introdotta una modifica all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in cui è precisato che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis)

Con il nuovo **articolo 2-bis, introdotto dal Senato**, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.

Responsabile unico del procedimento (art. 2, co. 5)

Con il **comma 5 dell'articolo 2**, è disposto che per ogni procedura di appalto è nominato un **responsabile unico del procedimento** che, con propria determinazione adeguatamente motivata, **valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del** contratto, anche in corso d'opera.

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3)

Con il **comma 2 dell'articolo 4** è disposta l'applicazione del comma 2 dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010 di seguito c.p.a.) in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto qui in conversione (*si rinvia alle relative schede di lettura*), qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), c.p.a.



Il **comma 3** interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo. In particolare, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ex art. 35 del codice dei contratti pubblici) la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento (art. 2, comma 3 del d.l. in esame) il **comma 3** dell'articolo in esame dispone l'applicazione dell'intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione).

Ritardi nell'avvio e nell'esecuzione dell'opera (art. 5, comma 5)

Con il **comma 5 dell'articolo 5** è stabilito che le disposizioni del comma 4 (vedi Crisi d'impresa) si applicano anche in caso di **ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori**, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, che abbia una durata di compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolare a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame.

.

Soprasoglia - Procedura negoziata per gli appalti emergenza Covid-19 (art. 2, co. 3)

Il **comma 3 dell'articolo 2** detta norme per il ricorso alla **procedura negoziata** per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di



progettazione, per opere di **importo pari o superiore alle soglie** comunitarie. Si tratta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara rispettivamente previste per i settori ordinari e per i settori speciali.

Si stabilisce che essa può essere utilizzata **nella misura strettamente necessaria** quando - **per ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate - **i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.**

Con modifica del Senato, è stato previsto che il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza avviene **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione.**

La disposizione indica, quale presupposto dell'adozione di tale modulo procedimentale nella fattispecie in esame, il criterio della 'misura strettamente necessaria', a sua volta collegato alla impossibilità di rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

Ricordiamo che l'articolo 63 del codice disciplina i casi di uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

L'art. 125 del Codice norma invece l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara nei settori speciali.

Con una modifica introdotta dal Senato, viene aggiunta la previsione che la **procedura negoziata** (di cui all'articolo 63 del codice, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali) può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, **anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa** ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del



2012, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un **accordo di programma** ai sensi dell'articolo 252-bis del codice dell'ambiente, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Soprasoglia - Consegna in via d'urgenza (art. 2, co. 2)

Con il **comma 2 dell'articolo 2** è previsto - salvo quanto previsto al successivo comma 3 - che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore alle soglie** di rilevanza europea mediante la procedura **aperta, ristretta** o - **previa motivazione** sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge - la procedura **competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali**, ovvero, in base a quanto previsto con una **modifica del Senato**, anche mediante il **dialogo competitivo** di cui all'articolo 64 del codice.

In base alla previsione recata nel decreto-legge, si tratta della procedura competitiva con negoziazione, di cui:

- per i **settori ordinari**, agli articoli 61 e 62 del codice;
- per i **settori speciali**, agli articoli 123 e 124 del codice.

Soprasoglia - Tempi affidamento (art. 2, co. 1)

Il **comma 1 dell'articolo 2** definisce l'**ambito applicativo** della disposizione, prevedendo che essa reca le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione dei contratti in relazione per le fattispecie in cui la determina a contrarre o altro **atto di avvio** del procedimento equivalente sia adottato entro il **31 dicembre 2021**, termine temporale oggetto di estensione con **una**



modifica del Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

In tali casi, l'**aggiudicazione** o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il mancato rispetto dei termini in parola, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

- possono essere valutati ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento** per danno erariale
- qualora **imputabili all'operatore economico**, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di **risoluzione** del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

La disposizione ricalca quanto in tal senso previsto anche dall'articolo 1, co. 1, in materia di contratti pubblici sotto soglia.

Si indica il fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Sospensione dei lavori (art. 5, co. 1, 2 e 3)

Il **comma 1 dell'articolo 5** reca disposizioni in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo specifico in un'ottica di limitazione di tali possibilità di sospendere dell'esecuzione delle opere pubbliche.

Nel dettaglio, si prevede che, **fino al 31 dicembre 2021** - secondo quanto previsto dal **Senato** con una modifica che estende l'arco temporale di applicazione della disposizione (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva fino al 31 luglio 2021) - in deroga all'articolo 107 del codice dei



contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo **pari o superiore alle soglie comunitarie**, anche se già iniziati, può avvenire - esclusivamente per il **tempo strettamente necessario al loro superamento** - per le seguenti ragioni:

- cause previste da disposizioni di **legge penale**, dal codice delle **leggi antimafia** e delle **misure di prevenzione** di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da **vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**;
- gravi ragioni di **ordine pubblico, salute pubblica** o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le **misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19**;
- gravi ragioni di **ordine tecnico**, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- **gravi ragioni di pubblico interesse.**

Le disposizioni in esame operano in deroga all'art. 107 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, il quale riconduce la possibilità di sospensione dei lavori alle seguenti fattispecie:

- il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);
- il RUP può disporre la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti (comma 2);
- si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause



imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori; l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili (comma 4);

- sospensioni totali o parziali dei lavori possono essere disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 (comma 6).

Al **comma 2**, è precisato che la sospensione è in ogni caso disposta dal **responsabile unico del procedimento**. Si dispongono diverse modalità di gestire le fattispecie contemplate dalla disposizione, in materia di sospensione:

- nelle ipotesi inerenti sospensioni per cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle **leggi antimafia** e delle **misure di prevenzione** nonché da **vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea** - previste dal comma 1, lettera a) - la norma specifica che si provvede ai sensi del comma 4 in materia di **risoluzione di diritto** del contratto e conseguente scelta delle modalità di prosecuzione;
- nelle ipotesi invece inerenti gravi **ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o di pubblico interesse** - previste dal comma 1, lettere b) e d) della norma - la norma prevede che le stazioni appaltanti provvedono su determinazione del collegio consultivo tecnico, organo previsto del decreto in esame, con funzione di dirimere le questioni che insorgano nell'esecuzione dell'opera, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge. Si prevede il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio consultivo tecnico della sospensione dei lavori, e di successivi **dieci giorni per autorizzare** la prosecuzione dei lavori.

Viene **fatto salvo** il caso di **assoluta e motivata incompatibilità** tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. Inoltre, la norma riporta che la prosecuzione dei lavori è autorizzata 'nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati'.

Nel **comma 3**, nelle ipotesi di sospensione per gravi ragioni di **ordine tecnico** (previste dal comma 1, lettera c), è precisato che il **collegio consultivo tecnico** -



entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla - adotta una **determinazione** con cui accerta l'esistenza di una **causa tecnica** di **legittima sospensione** dei lavori; indica inoltre le modalità, tra quelle indicate al successivo comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In base alla norma, la **stazione appaltante** provvede nei successivi **cinque giorni**.

Sottosoglia - Procedure semplificate e massimo ribasso (art. 1, co. 2 e 3)

Nel **comma 2 dell'articolo 1** sono stabilite le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di **importo inferiore alle soglie** di rilevanza europea.

Si prevede, a seguito di una **modifica approvata dal Senato**, l'affidamento diretto per lavori di **importo inferiore a 150.000 euro** e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore a 75.000 euro** (lett. a). Si prevede poi (lettera b) **la procedura negoziata senza bando** di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, e - secondo una **modifica del Senato** - con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento**.

Inoltre, in base a una **modifica del Senato**, le stazioni appaltanti danno altresì **evidenza** dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite **pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali**.

Con altra **modifica del Senato**, si prevede che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.



Il **comma 3** prevede, poi, che gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In base ad una **modifica del Senato**, si specifica che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una **percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia**.

Sottosoglia - Tempi di affidamento (art. 1, co. 1)

Il **comma 1 dell'articolo 1** individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (termine temporale **modificato dal Senato**, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento** per **danno erariale** e - qualora **imputabili all'operatore economico** - i **ritardi** costituiscono **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura o di **risoluzione del contratto per inadempimento**.

Stipula del contratto (art. 4, co. 1)



L'**articolo 4**, al **comma 1**, novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di **procedure per la conclusione del contratto** di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

In particolare si recano due novelle al comma 8 di tale norma:

- al primo periodo, si specifica che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **deve avere luogo** - anziché 'ha luogo', come previsto dal testo sino ad ora vigente - **entro sessanta giorni successivi** al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione, (salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento); inoltre, con riferimento alla suddetta ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, se ne specifica la valenza **purché essa sia comunque 'giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto'**, così restringendo i casi in cui possa sussistere un'ipotesi di differimento concordata tra le parti (lett. a);
- si aggiungono al comma 8 della norma novellata, dopo il primo periodo, una serie di disposizioni (lett. b).

Nel dettaglio, si dispone che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere **motivata** con specifico riferimento **all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale** alla **sollecita esecuzione** del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Subappalto (art. 8, co. 5, 6 e 7)

Così come nel testo originario del decreto-legge, anche nella versione esitata dal Senato, all'interno dell'articolo 8, commi 5, 6 e 7, relativi alle modifiche al Codice dei contratti, non si riscontrano modifica all'articolo 105 (relativo al Subappalto) del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee.



Verifiche antimafia (art. 3)

L'**articolo 3**, dopo l'esame del decreto-legge in Senato, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo **norme transitorie**, applicabili fino al **31 dicembre 2021**, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

- di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (**comma 1**);
- di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (**commi 2 e 4**).

La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (**comma 3**) e demanda al Ministro dell'interno l'individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (**comma 5**). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (**comma 6**), integrata dalla previsione di protocolli di legalità. Il **comma 7** dell'articolo 3, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell'interno possa stipulare **protocolli** con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.